



Statuto Sezionale

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 E' costituita, con sede in Brugherio, l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Brugherio" e sigla "CAI Sezione di Brugherio".
L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Raggruppamento Regionale Lombardo del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.
Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

Art. 3 In caso di scioglimento della Sezione, ai sensi dell'art. VI.I.9 del Regolamento Generale del CAI, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna ed amministrate per non più di tre anno dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Raggruppamento Regionale interessato.

TITOLO II SCOPI E FUNZIONI

Art. 4 L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale. L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 5 Per conseguire gli scopi indicati all'art. 4, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI e del Raggruppamento Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti.
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche.
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d).
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano.
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano



- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- j) a diffondere i valori dell'associazione anche attraverso manifestazioni e attività di vario tipo da essa organizzate.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 6 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III **SOCI**

Art. 7 I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'art. II.1 dello Statuto del CAI. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Art. 8 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno un anno compiuto e pagare la quota di ammissione e la quota annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 9 L'adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento alla Sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.

Art. 10 Chi intende aderire o rinnovare l'adesione come socio famigliare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario - iscritto alla stessa Sezione - al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita

Art. 11 Nel corso dello stesso anno sociale il socio può essere iscritto presso una sola Sezione.

Art. 12 Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una sezione ad un'altra, deve essere comunicato, oltre alla Direzione, anche alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio si iscrive, il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 13 La Sezione, dopo la prima ammissione, ha l'obbligo di trasmettere alla Direzione i dati anagrafici e i dati associativi del socio e le variazioni relative, entro quindici giorni dalla loro conoscenza.



Art. 14 L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 15 Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.

Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità.

Art. 16 I diritti e i doveri del socio sono quelli stabiliti nell'art. II.4 dello Statuto del CAI e nel Capo IV del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 17 La qualità di socio cessa per morte o per estinzione dell'Ente Benemerito, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare, come indicato nell'art. II.5 dello Statuto del CAI. e nell'art. II.V.1 del Regolamento Generale del CAI.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informativi dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso come stabilito nel Regolamento Disciplinare del CAI.

TITOLO IV **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 19 Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Tesoriere
- 5) il Segretario;
- 6) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 7) i Delegati;



Art. 20 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite solo a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.

Art. 21 Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Capo 1° **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Art. 22 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) Elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e gli eventuali Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- b) Approva annualmente il programma dell'associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- c) Delibera sull'acquisto sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- d) Delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell'associazione in unica lettura;
- e) Delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità ai sensi dell'art. 3 del presente statuto;
- f) Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o che venga proposta mediante mozione scritta da almeno trentacinque soci aventi diritto al voto.

Art. 23 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci; Nel caso di scadenza delle cariche sociali è inoltre prevista un'ulteriore assemblea per lo svolgimento delle elezioni da tenersi entro il 30 settembre dell'anno in cui scadono le cariche stesse.

L'Assemblea può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione.

Art. 24 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece, anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega. Ogni socio delegato non può portare più di una delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 25 L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'assemblea.



Art. 26 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 27 Le elezioni alle cariche sociali, così come previsto dall'art. VIII.1 comma 1 dello Statuto del CAI e dall'Art. VIII.II.1 comma 2 del Regolamento Generale, si fanno con voto libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, e segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Per l'elezione dei membri del consiglio direttivo è possibile esprimere al massimo 5 preferenze, mentre per le altre cariche il numero massimo è di uno. In caso di parità di voti verrà effettuato il ballottaggio fra i candidati con risultato pari. In caso di ulteriore parità è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Art. 28 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 29 La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30 Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto, da due assemblee tenute a distanza non inferiore a sei mesi l'una dall'altra.

Art. 31 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI a norma degli artt. I.5 comma 3 e VIII.3 dello Statuto del CAI.

Art. 32 Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Capo 2° **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 33 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di almeno 5 membri eletti dall'Assemblea fra i soci con un massimo di 11 consiglieri (sempre comunque in numero dispari) eletti fra i Soci dall'Assemblea;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Art. 34 Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili anche per più volte consecutive. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che non siano intervenuti senza giustificato motivo a due riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.



In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 35 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, esposto in sede almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 36 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, senza avere alcun diritto di voto, tutti i soci che lo richiedano.

Art. 37 Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- a) Propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispone quanto necessario per attuarlo.
- b) Convoca l'Assemblea dei Soci.
- c) Redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente.
- d) Autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione.
- e) Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
- f) Delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi soci.
- g) Delibera le quote annuali di tesseramento.
- h) Prepone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali.
- i) Delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività.
- j) Cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto.
- k) Emanando eventuali regolamenti particolari.

Art. 38 Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato a loro conferito.

Capo 3° IL PRESIDENTE

Art. 39 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.



Art. 40 La carica di presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi. E' possibile ricoprire di nuovo tale carica dopo almeno un mandato di interruzione. Il presidente non più rieleggibile può comunque essere eletto nuovamente come consigliere.

Capo 4° **IL TESORIERE**

Art. 41 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione, tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, prepara i bilanci annuali, riscuote e paga i mandati firmati dal Presidente ed è responsabile di tutti i pagamenti effettuati senza le modalità previste. In caso di assenza è sostituito dal segretario.

Capo 5° **IL SEGRETARIO**

Art. 42 Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 6° **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 43 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica per tre anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.

Art. 44 Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Capo 7° **DELEGATI**

Art. 45 I delegati rappresentano i soci dell'associazione all'Assemblea dei Delegati e all'Assemblea Regionale dei Delegati. Il presidente è delegato di diritto, come previsto dall'art. III.1.2 dello Statuto del CAI. Possono essere previsti ulteriori delegati come previsto dall'articolo stesso. Non vi è incompatibilità di carica di vice-presidente, segretario, tesoriere, consigliere o revisore dei conti e la carica di delegato.



TITOLO V COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 46 Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Art. 47 Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art. 48 Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con la strutture centrali. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 49 L'Assemblea dei soci della Sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste dall'ordinamento della stessa. Il Consiglio direttivo della Sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dall'ordinamento della Sezione, dal Regolamento generale e dal Regolamento disciplinare. In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra Sezione a loro libera scelta.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 50 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 51 Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 52 I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa. I mandati di pagamento possono essere firmati, con firma disgiunta, da Presidente, Tesoriere e Segretario.



Art. 53 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

In caso di scioglimento dell'associazione si applicano le norme contenute nell'articolo 3 del presente statuto.

E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 54 Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato Direttivo Regionale di appartenenza per le controversie fra soci ed organi dell'associazione.

Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI.

Art. 55 Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso come previsto dal Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Art. 57 Il presente statuto, verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.

Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Approvato dalla Assemblea dei Soci del 31 Marzo 2006

Approvato dalla Assemblea dei Soci del 30 Marzo 2007

Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo in data 28 Giugno 2008

Ratificato dalla Assemblea dei Soci del 10 Marzo 2009